TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale
e dei provvedimenti di sequestro
riesameprovvrestrlib.tribunale.palermo@giustizia.it - riesame.tribunale.palermo@giustiziacert.it
Tel. 091/7426136 -6139
Fax 091/7426145 -6133

Prot. N. 26/18

PALERMO 14.5.2018

Al Signor Presidente Della Corte Di Appello
Sede

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
Palermo

Al Signor Presidente Del Tribunale
Sede

Ai Signori Procuratori della Repubblica di:
Palermo
Agrigento
Trapani
Marsala
Termini Imerese
Sciacca

Ai Signori Presidenti dell'ordine degli Avvocati di:
Palermo
Agrigento
Trapani
Marsala
Termini Imerese
Sciacca

Al Signor Direttore della Casa Circondariale
Pagliarelli "A. Lorusso" Palermo

Oggetto: traduzione dei detenuti nelle udienze avanti al Tribunale del Riesame

Con riferimento alla traduzione di coloro che sono sottoposti a misura custodiale e che intendano presenziare alle udienze innanzi al Tribunale del riesame, segnalo che in base alla novella legislativa ex art. 11 L. 47/2015 di riforma dell'art. 309 c.p. (nonché in forza dell'unanime indirizzo della Corte di legittimità: cfr. Cassazione penale, sez. 4^ n. 12998/16; sez. ^6 54048/2017), al fine di assicurare la presenza[1] del detenuto nelle udienze fissate ex art. 309 c.p.p., non va più disposta la traduzione, anche se si tratta di soggetto detenuto nel distretto, salvo che vi sia espressa richiesta in tal senso formulata dall'imputato o dal difensore "con la richiesta di riesame".

In particolare:

[1] Presenza non necessaria nell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p.

- in caso di udienza ex art. 309 c.p.p. (riesame), l'imputato/indagato detenuto che intenda presenziare all'udienza deve farne espressa richiesta *con la richiesta di riesame*, personalmente o tramite il difensore, a norma dei commi 6 e 8 bis dello stesso art. 309 (e ciò' sia che si tratti di detenuto nel distretto sia che si tratti di detenuto fuori distretto);

- in caso di udienza ex art. 310 c.p.p. (appello), l'imputato/indagato detenuto nel distretto che intenda presenziare all'udienza deve farne espressa richiesta *tempestivamente* (anche tramite il difensore), mentre il detenuto fuori distretto può chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 127 c.p.p..

Ringrazio per la collaborazione.

Distinti saluti

Il Presidente f.f.
Dott. Emilio Alparone